COMUNE DI CAMPORA

Provincia di Salerno

AVVISO PUBBLICO

per concessione di contributi a fondo perduto per le spese di gestione sostenute dalle attività economiche e commerciali operanti nel Comune di Campora (SA) – II ANNUALITA’- *DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020*

VISTI, in particolare, i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall’articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che stabiliscono che: “65-ter. Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione. 65-quater. Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147”;

VISTA la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell’Accordo di Partenariato tra Italia e Unione Europea 2014-2020, nel quale, tra l’altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee di azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire un’inversione di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali, attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale;

VISTA la delibera del CIPE n. 52 del 2018, con la quale si è preso atto, tra l’altro, degli esiti del complessivo procedimento di selezione delle aree interne, tra le quali ripartire i finanziamenti nazionali disponibili a legislazione vigente, su proposta delle singole Regioni interessate;

VISTI l’art. 39 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 al quale si rinvia la definizione della <materia “commercio”> e la L. 8 agosto 1985, n. 443 LL quale si rinvia per la definizione di “attività artigianale”;

VISTO il DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020;

VISTO il regolare completamento delle procedure di rendicontazione e monitoraggio relative all’erogazione dei contributi relativi alla prima annualità (2020) e la necessità di procedere all’assegnazione della II annualità (2021) del Fondo *de quo*;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 DEL 27/05/2025 del Comune di Campora con la quale si è proceduto ad individuare quale ambito di intervento quello di cui alla sola lett.a) del DPCM del 24 settembre 2020 ovvero “*erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione*” ammettendo a finanziamento le spese di gestione di competenza del periodo 01.01.2021-31.12.2021;

# tutto ciò premesso viene emanato il seguente bando

# ARTICOLO 1 – OBIETTIVI E FINALITÀ

# Il presente Avviso è finalizzato a garantire il sostegno delle piccole e micro-imprese, così come definite dall’allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii, con sede operativa nel territorio del Comune di Campora, mediante la concessione una tantum di un contributo a fondo perduto per le spese di gestione di competenza del periodo 01.01.2021-31.12.2021;

# ARTICOLO 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione dal Comune di Campora con il presente avviso è pari ad € 11.185,00 per l’annualità 2021.

# ARTICOLO 3 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO

1. Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) agli aiuti de minimis, del Regolamento (UE) n. 2023/2832 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) agli aiuti de minimis nel settore agricolo e del Regolamento (UE) n. 2023/2391 del 4 ottobre 2023 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell’acquacoltura. La richiesta di contributo, pertanto, potrà essere richiesta solo su presentazione di fatture per spese che non siano state già oggetto di precedenti agevolazioni

2. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l’inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 - articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.

3. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.

4. Ai fini del calcolo dell’importo dell’aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

# ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Potranno richiedere il contributo i soggetti che possiedono i seguenti requisiti:

- essere micro e piccole imprese - così come definite dall’allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014 e ss. mm. ii;

- svolgere, alla data di presentazione della domanda, un’attività economica in ambito commerciale ed artigianale, attraverso un’unità operativa (unità locale) ubicata nel territorio del Comune di Campora. *Per la definizione delle attività in ambito commerciale si rinvia alla definizione della «materia “commercio”» contenuta nell’articolo 39 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Per la definizione delle attività artigianali, si rinvia alla definizione contenuta nella Legge-quadro per l’artigianato, L. 8 agosto 1985, n. 443*;

- essere regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o, nel caso di imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane e risultino attive all’atto della presentazione della domanda;

- rientrare tra le attività obbligate alla chiusura, anche se per brevi periodi, oppure la cui attività sia stata limitata in maniera considerevole dalla normativa emergenziale volta al contenimento della diffusione del virus Covid -19. Per le attività obbligate alla chiusura si farà riferimento al D.P.C.M. 11 marzo 2020 e ss.mm.ii;

- non essere in stato di liquidazione o di fallimento e non essere soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo;

- essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali (DURC), ivi compresa la concessione di procedure di rateizzazione regolarmente rispettate;

- essere in regola con il pagamento dei tributi locali e delle sanzioni amministrative nei confronti dell’Amministrazione Comunale; nel caso di eventuali pendenze, le posizioni debitorie dovranno essere regolarizzate prima della presentazione della domanda di contributo pena la decadenza della stessa salvo rateizzazioni autorizzate e assolte fino a tale data o oggetto di ricorso.

2. Devono inoltre essere attestati, mediante autocertificazione del legale rappresentante e/o del titolare della ditta e di tutti i soggetti aventi potere di rappresentanza, i seguenti ulteriori requisiti:

* + non essere sottoposti alle misure in materia di prevenzione o ai procedimenti contemplati dalla legislazione vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa (il requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti individuati dall’art. 85, comma 3, del D. lgs 06.09.2001, n°159);
  + non essere stata pronunciata a proprio carico, sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, per reati contro la pubblica amministrazione e per reati contro il patrimonio che abbiano comportato una pena detentiva superiore ai due anni;
  + non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
  + non aver riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. È ammissibile una sola richiesta di contributo per l’attività risultante come principale dall’iscrizione camerale. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l’ultima istanza pervenuta entro i termini, che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

In caso di impresa con sedi in più comuni, saranno ammesse a finanziamento solo le spese di gestione sostenute nell’anno 2021 per l’unità operativa presente nel Comune di Campora. È onere del richiedente provare che le spese per le quali si chiede il contributo sono riferite alla unità operativa ubicata nel comune di Campora.

Le spese che godono di contributi erogati con il presente bando non devono essere state già oggetto di altra agevolazione pubblica e non potranno essere oggetto di nessun’altra agevolazione pubblica futura.

Il Comune non assume responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione della domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

# ARTICOLO 5 - AMBITO DI INTERVENTO

1. L’ambito di intervento è quello di cui alla sola lett. a) del DPCM del 24 settembre 2020 ovvero:

*a) erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione.*

2. Sono ammesse a finanziamento le **spese di gestione** di cui all’art. 4, comma 2 lett. a), del DPCM 24 settembre 2020 di competenza del periodo 01.01.2021-31.12.2021. Rientrano in questa tipologia di spese:

* Acquisto di materiale e macchinari per la protezione dei lavoratori e dei consumatori;
* Canoni annuali per l’utilizzo di software gestionali, siti web ecc.;
* Servizi di pulizia e sanificazione dei locali e delle merci;
* Corsi di formazione in materia di sicurezza e protezione di lavoratori;
* Affitto dei locali per l’esercizio dell’attività di impresa e/o ratei del mutuo annuali;
* Spese per carburante;
* Utenze (luce, gas, acqua, etc.);
* noleggio attrezzature per attività ordinaria.

Ai fini dell’ammissibilità i costi di cui sopra devono essere pagati esclusivamente attraverso conti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento (bonifici e/o assegni bancari; rid etc), fatta eccezione per le solo fatture delle utenze le quali possono essere ammesse se pagate in contanti purché siano messe a disposizione del controllo insieme ai bollettini di pagamento, quietanzati dagli uffici postali o bancari.

3. Non sono ammesse a finanziamento:

* Spese in auto-fatturazione/lavori in economia;
* Spese per acquisto di materiale di cancelleria, di consumo/fattori di produzione ad utilità semplice;
* Spese per servizi continuativi, periodici o connessi ai normali costi di funzionamento del soggetto beneficiario (come la consulenza fiscale e contabile ordinaria ed i servizi regolari);
* Spese per personale dipendente e relativi contributi obbligatori;
* Spese sostenute a titolo di avviamento per le nuove imprese;
* Interessi passivi;
* Spese sostenute con modalità di pagamento non conformi a quanto previsto dal presente bando;
* L’imposta sul valore aggiunto. Le spese rendicontate devono considerarsi al netto dell’IVA e di ogni altro onere di legge.

# ARTICOLO 6 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

# 1. La misura economica del presente avviso è da intendersi quale contributo *una tantum* a fondo perduto che sarà erogato fino ad esaurimento fondi con riferimento alle domande ritenute regolari ed ammissibili.

# 2. Ad ogni domanda ritenuta regolare ed ammissibile sarà assegnato un contributo pari ad una percentuale della dotazione complessiva messa a Bando e proporzionato alle spese effettivamente sostenute e rendicontate (Allegato C)

# 3. Qualora all’approvazione della graduatoria non fossero esauriti i fondi della dotazione finanziaria di cui al precedente art. 2 pari a € € 11.202,00, l’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di distribuire l’economia generatisi o dividendola equamente fra tutti i progetti ammessi o distribuendola ad ogni singolo beneficiario in maniera proporzionale alle spese ammesse da questi rendicontate (Allegato C).

# ARTICOLO 7 – CUMULO

1. Il presente contributo è con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per fronteggiare l’attuale crisi economico-finanziaria causata dall’emergenza sanitaria da “COVID-19”, ivi comprese le indennità erogate dall’INPS ai sensi del D.L. 17 Marzo 2020, n. 18, e dell’Agenzia delle Entrate ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 e, in analogia a queste ultime, non è soggetto a imposizione fiscale, salvo diversa previsione della legislazione statale in materia.

# ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Per la concessione del contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano una istanza al Comune con l’indicazione del possesso dei requisiti definiti dall’articolo 4, secondo il format Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente avviso.
2. L’istanza deve essere inviata a mezzo pec all’indirizzo del Comune [UTC.CAMPORA@ASMEPEC.IT](mailto:UTC.CAMPORA@ASMEPEC.IT) indicando nell’oggetto “Avvisopubblico per concessione di contributi a fondo perduto per le spese di gestione sostenute dalle attività economiche e commerciali operanti nel Comune di Campora (SA)” . La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore del 12:00 del 27/06/2025;
3. Altre modalità di invio comportano l’esclusione della candidatura.
4. A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell’impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società.
5. Pena l’esclusione, la domanda, redatta in conformità all’Allegato A, dovrà essere corredata da:
   1. documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell’impresa, nel caso di ditta individuale, o del legale rappresentante in caso di società;
   2. visura camerale aggiornata non antecedente a sei mesi;
   3. attestazione rilasciata da soggetti deputati alla presentazione di dichiarazioni fiscali, firmata digitalmente, da cui risulti la sussistenza dei requisiti di ammissibilità in capo all’istante (Allegato B);
   4. Modulo di rendicontazione delle spese (Allegato C) unitamente ai titoli di spesa e ai giustificativi di spesa.
6. Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell’ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo dell’Amministrazione finanziaria.

# ARTICOLO 9 –VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte.

Ricevibilità e ammissibilità

1. Il Responsabile del Procedimento procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad

accertare la regolarità formale dell’istanza mediante la verifica della:

* + presentazione entro i termini di scadenza di cui all’articolo 8 comma 2;
  + presenza della domanda, redatta in conformità all’Allegato A) e firmata digitalmente dal titolare dell’impresa nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
  + presenza di documento di identità in corso di validità del titolare dell’impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
  + presenza dell’attestazione rilasciata da soggetti deputati alla presentazione di dichiarazioni fiscali, firmata digitalmente, da cui risulti la sussistenza dei requisiti di ammissibilità in capo all’istante (Allegato B);
  + presenza del modello di rendicontazione delle spese (Allegato C) unitamente ai titoli di spesa e ai giustificativi di pagamento;
  + presenza della visura camerale aggiornata non antecedente a sei mesi.

2. Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento. Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegna un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni.

3. Al termine della ricevibilità e ammissibilità, il Responsabile del Procedimento procede a stilare l’elenco delle istanze ammissibili a contributo e delle istanze irricevibili/inammissibili.

4. Al termine della procedura valutativa, il Responsabile del Procedimento procede a stilare l’elenco delle istanze ammissibili a contributo e irricevibili/inammissibili con indicazione delle motivazioni per le quali le domande sono da considerare irricevibili/ammissibili.

5. La conclusione dell’attività istruttoria e della valutazione di merito deve avvenire entro il termine di 30 giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute.

# ARTICOLO 10 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL’ISTRUTTORIA

1. I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati sul sito del Comune al link: <https://www.comune.campora.sa.it/>
2. La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge. Ai soli soggetti proponenti le istanze ammesse a finanziamento è data comunicazione scritta, tramite PEC, dell’ammontare dell’importo del contributo riconosciuto, previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA).
3. Entro il termine di sette giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, per consentire la conferma della registrazione sul RNA, il beneficiario, pena la decadenza dai benefici, deve confermare con apposita comunicazione la volontà di accettare il contributo.
4. A ciascun intervento sarà assegnato un “Codice unico di progetto” (CUP), che sarà comunicato dal Comune.

# ARTICOLO 11 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

La liquidazione del contributo è effettuata in un’unica soluzione, mediante accredito sull’IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato in domanda, a seguito dell’approvazione degli elenchi delle domande ammissibili. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse (carte di credito, carte prepagate).

# ARTICOLO 12 – OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO

1. Il beneficiario del finanziamento è tenuto a:

1. archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all’intervento presso la propria sede, nel rispetto dell’art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
2. fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell’intervento di cui al presente avviso;
3. rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l’attività di controllo di cui al successivo Articolo 13;
4. presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
5. comunicare tempestivamente l’intenzione di rinunciare al contributo.

2. Per tutte le comunicazioni che il beneficiario è tenuto a inoltrare al Comune si richiede di citare sempre il CUP del progetto assegnato in fase di concessione;

# ARTICOLO 13 – CONTROLLI E MONITORAGGIO

Il Comune di Campora, anche successivamente all’erogazione del contributo, si riserva di effettuare controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese in sede di presentazione della domanda.

# ARTICOLO 14 – REVOCHE

1. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca d’ufficio del contributo.
2. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni.
3. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso, si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d’interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell’atto di richiesta di restituzione dell’aiuto erogato.

# ARTICOLO 15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

1. Il presente Avviso ed i relativi allegati (Allegato A, Allegato B e Allegato C) sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune.
2. Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste tramite invio all’indirizzo pec: UTC.CAMPORA@ASMEPEC.IT
3. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e nel GDPR Reg. UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura di manifestazione di interesse in essere.

Il titolare del trattamento è il Comune di Campora, nella persona di Ing. Angelo Vertullo; il responsabile del trattamento dei dati è il RUP, nella persona di Ing. Angelo Vertullo.

# ARTICOLO 16 – INFORMAZIONI PER LE PROCEDURE DI ACCESSO

1. In osservanza dell’art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:
   1. il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;
   2. gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso il Comune di Campora (SA);

2. Avverso i provvedimenti di erogazione dei contributi è ammesso:

a) istanza di riesame ai sensi della Legge 241/90;

b) ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

# ARTICOLO 17 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Campora che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.

2. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive.

3. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.

# ARTICOLO 18 – ALLEGATI

Allegato A - Schema di domanda

Allegato B - Schema dichiarazione Allegato C - Schema rendicontazione

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Ing. Angelo Vertullo